

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, composto dai Giudici:

Carlo d'Alessandro Presidente

Angelo Scafuri Consigliere rel.est.

Arcangelo Monaciliuni Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.4372/2001 Reg.Gen., proposto dalla SEPEM di Sepe Michele, in proprio e nella qualità di Capogruppo mandataria dell'ATI con la L.E.P. di Dirozzi Carmine s.a.s. e la S.I.A.P. s.r.l., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti M. e M. del Pozzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

c o n t r o

il Comune di Caserta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L. M. D'Angiolella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

e nei confronti

dell'ATI S.O.L.E. S.p.A. - SMEI s.r.l., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G. Piccinni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

dell'ABB SAE S.p.A. (n.c);

dell'ARTISTICA s.r.l. (n.c);

per l'annullamento

della determinazione comunale, settore V° LL.PP. Ufficio gare, n. 257 del 26.3.2001 di aggiudicazione all'ATI S.O.L.E. S.p.A.-SMEI s.r.l. dell'appalto degli interventi ai fini del risparmio energetico dell'impianto di illuminazione del Comune nonché di quella n. 1035 dell'11.12.2000 di individuazione delle due ditte che oltre al promotore avrebbero partecipato alla procedura selettiva in una ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti i verbali delle operazioni della Commissione di gara;

VISTO il ricorso, notificato in data 14 aprile 2001 e depositato in data 23 aprile 2001, con i relativi allegati;

VISTO gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimare;

VISTO le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTO gli atti tutti di causa;

VISTO gli articoli 21, 23 bis e 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come da ultimo formulati. dalla legge 21 luglio 2000 n. 205;

VISTO la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Alla camera di consiglio del 30 maggio 2001 fissata per la trattazione della detta istanza cautelare relatore il Cons. Scafuri;

RITENUTO che nella specie sussistono i presupposti per l'immediata definizione del giudizio nel merito con motivazione in forma abbreviata e sentiti sul punto gli avvocati delle parti costituite presenti all'udienza, come da relativo verbale;

RITENUTO in fatto che la ricorrente si duole del provvedimento di esclusione dalla licitazione privata indetta per l'individuazione ai sensi dell'art. 37 quater lett. b) della legge n.109/1994 dei due soggetti che unitamente al promotore avrebbero partecipato alla procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto in epigrafe indicato, conclusasi in data 24.3.2001 con l'aggiudicazione in favore della controinteressata ATI S.O.L.E. S.p.A.-SMEI s.r.l.;

CONSIDERATO in diritto quanto segue:

- l'ATI ricorrente - classificatasi al quarto posto della graduatoria redatta per l'individuazione delle ditte presentatrici delle due migliori offerte che avrebbero partecipato alla successiva fase della procedura negoziata - lamenta l'adozione del metodo di conteggio relativo al prezzo offerto di cui all'originale lettera d'invito anziché del metodo come modificato dalla lettera di integrazione n.3867 del 15/5/2000 (doc.4 allegato al ricorso);
- si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Caserta e l'aggiudicataria S.O.L.E. SpA SMEI srl, che hanno eccepito la tardività ed il difetto di interesse, la controinteressata altresì ha proposto ricorso incidentale;
- è fondata l'eccezione di irricevibilità sollevata in ordine alla data di pubblicazione della graduatoria in seduta pubblica il giorno 8.11.2000, alla presenza tra gli altri del rappresentante della ricorrente, munito di apposito mandato e firmatario del relativo verbale;
- dal verbale in questione (n.10: cfr allegati 5 e 6 al fascicolo della controinteressata depositato l'8/5/2001) risulta che le operazioni onde trattasi si sono svolte alla presenza del rappresentante della ricorrente, il quale, munito di mandato ad hoc, ha anche apposto la propria firma sul verbale;

la circostanza assume rilievo determinante ai fini della piena conoscenza del provvedimento lesivo impugnato in quanto per giurisprudenza costante la presenza dei rappresentanti in parola determina appunto il dies a quo di decorrenza del termine per l'impugnativa (cfr. questa sezione n.442 del 2000; Consiglio di Stato, sez. VI n. 1483 del 20.10.1999 e sez. V del 3 aprile 2001);

essendo il ricorso originario stato notificato alle resistenti in data 14/17 aprile 2001 il ricorso risulta intempestivo con conseguente superamento del ricorso incidentale, stante la sua natura accessoria e subordinata;

le spese di causa seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez.I,

**DICHIARA IRRICEVIBILE**

il ricorso in epigrafe proposto dalla SEPTEM di Sepe Michele.

Le spese dei giudizi, liquidate in L. 2.000.000.=(duemilioni.=), sono poste a carico della ricorrente ed in favore, in ugual misura, del Comune e della controinteressata costituita.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30 maggio 2001.

**IL PRESIDENTE**

**IL CONSIGLIERE estensore**